



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Appalto

Autore: Edizioni Simone | 14/10/2015

Appalto

Appalto concorso (*d. amm.*) (*d. comm.*)

Nell'*appalto pubblico* [vedi], *procedura di scelta del contraente* da parte della P.A. che, in tale ipotesi, predispone esclusivamente un *progetto preliminare*.

Con l'**Appalto** la P.A. si prefigge l'obiettivo di acquisire dalle imprese concorrenti le soluzioni più idonee e funzionali rispetto al progetto-guida ed è chiamata a scegliere, tra le varie soluzioni, quella ritenuta migliore sulla base dei parametri prefissati.

Appalto pubblico (*d. amm.*)

Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra la pubblica amministrazione e un operatore economico, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

La materia è regolata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici*), modificato e integrato da successivi provvedimenti legislativi e dal suo regolamento esecutivo e attuativo (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Si hanno tre *diverse tipologie* di **Appalto** pubblico, a seconda dell'oggetto:

- **Appalto pubblico di lavori**, avente ad oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara;

- **Appalto pubblico di forniture**, avente ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;

- **Appalto pubblico di servizi**, avente ad oggetto la prestazione di servizi.

L'**Appalto** pubblico si differenzia dall'**Appalto** privato (nel quale un committente privato affida a un'impresa privata — appaltatore — il compimento di un'opera o di un servizio) per il procedimento di formazione della volontà della pubblica amministrazione (interamente regolata dal diritto pubblico), per la modalità di scelta del contraente (anch'essa regolata da norme pubblicistiche) e per l'oggetto (l'appalto pubblico ricomprende anche la fornitura di un prodotto già realizzato in precedenza).

Per l'individuazione degli offerenti l'art. 54 del Codice prevede le seguenti tipologie di procedure:

- *aperte* (ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta);

- *ristrette* (soltanto gli operatori economici invitati dalla pubblica amministrazione possono presentare un'offerta);
- *negoziate* (possono aver luogo con o senza la pubblicazione di un bando di gara e non possono essere modificate in maniera sostanziale le condizioni iniziali del contratto);
- *dialogo competitivo* (con cui l'amministrazione avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla cui base i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte).

L'amministrazione sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, utilizzando il *criterio del prezzo più basso* o dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*.

Alla scelta del contraente seguono la stipulazione del contratto e l'approvazione da parte della competente autorità.

Appalto privato (*d. civ.*)

Con tale contratto una parte (*appaltatore*) assume, nei confronti della controparte (*appaltante o committente*), con *organizzazione dei mezzi necessari* e con *gestione a proprio rischio*, l'incarico di realizzare un'opera o fornire un servizio, verso un corrispettivo in denaro (artt. 1655 ss. c.c.).

È un contratto *consensuale*, con effetti obbligatori e *di carattere personale*: ci si affida, infatti, ad un certo appaltatore invece che ad un altro in considerazione della capacità e della stima di cui gode.

L'obbligazione assunta dall'appaltatore è un'**obbligazione di risultato**: l'appaltatore, pertanto, è inadempiente se non realizza l'opera o non esegue il servizio, ossia se non procura all'appaltante il risultato pattuito.

L'appaltatore deve compiere, con la propria organizzazione, l'opera che ha assunto e non può ricorrere a sua volta ad un appalto (cd. *subappalto*) se non è espressamente autorizzato dall'appaltante; deve sopportare i rischi dell'esecuzione e deve garantire l'opera da eventuali difformità e vizi.

Il corrispettivo dell'appalto può essere determinato «*a corpo*» (ossia per l'opera nel suo insieme) o «*a misura*» (es.: un tanto per ogni mq di costruito); esso è dovuto, salvo gli eventuali accordi, solo quando l'opera, attraverso il **collaudo**, è stata verificata ed accettata dall'appaltante.

È ammessa la cd. *revisione dei prezzi* qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate, dopo la conclusione del contratto, variazioni nel prezzo dei materiali o della mano d'opera *superiori al decimo* (art. 1664 c.c.).

Il committente (o appaltante) può *recedere dal contratto* in qualsiasi momento, anche senza un ragionevole motivo: egli, però, deve tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.